

REGOLAMENTO (CE) N. 621/2004 DELLA COMMISSIONE**del 1° aprile 2004****recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1164/94 del Consiglio per quanto riguarda le misure informative e pubblicitarie relative alle attività del Fondo di coesione**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1164/94 del Consiglio, del 16 maggio 1994, che istituisce un Fondo di coesione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'attuazione della decisione 96/455/CE della Commissione, del 25 giugno 1996, relativa alle misure informative e pubblicitarie che gli Stati membri e la Commissione debbono realizzare sulle attività del Fondo di coesione ai sensi del regolamento (CE) n. 1164/94 del Consiglio ⁽²⁾ necessita di una semplificazione in quanto alcune misure, a causa della loro complessità, non hanno potuto essere realizzate.
- (2) È indispensabile facilitare l'attuazione delle misure informative e pubblicitarie e migliorarne l'efficacia al fine di accrescere la visibilità dei progetti e la notorietà del ruolo che l'Unione europea svolge tramite la politica di coesione.
- (3) È opportuno armonizzare le misure informative concernenti il Fondo di coesione con quelle relative ai Fondi strutturali quali definite nel regolamento (CE) n. 1159/2000 della Commissione, del 30 maggio 2000, relativo alle azioni informative e pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi strutturali ⁽³⁾.
- (4) Occorre chiarire i messaggi da diffondere e identificare gli strumenti più idonei per conseguire l'obiettivo della notorietà,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPITOLO I**PRINCIPI E CONTENUTO DELLE AZIONI***Articolo 1*

Le misure informative e pubblicitarie inerenti alle azioni realizzate dal Fondo di coesione aumentano la notorietà dei progetti cofinanziati dal suddetto Fondo e illustrano il ruolo svolto tramite esso dalla Comunità.

Queste misure sono rivolte all'opinione pubblica degli Stati membri beneficiari e sono intese a creare un'immagine uniforme del ruolo della Comunità.

Se del caso, esse possono completare le azioni relative ai programmi e ai progetti cofinanziati dai Fondi strutturali, ai sensi del regolamento (CE) n. 1159/2000 della Commissione.

Articolo 2

Gli Stati membri provvedono affinché le autorità responsabili dell'attuazione dei progetti del Fondo di coesione (di seguito: «autorità responsabili») adottino i provvedimenti amministrativi atti ad assicurare l'informazione e la pubblicità di tali progetti in conformità del presente regolamento.

Le autorità responsabili definiscono un insieme coerente di misure per tutta la durata dei progetti a partire dal momento in cui il cofinanziamento del Fondo è deciso.

Articolo 3

Le autorità responsabili informano la Commissione e la sua rappresentanza nello Stato membro delle misure di cui all'articolo 2, secondo comma. Ove necessario, esse possono chiedere il loro aiuto tecnico per realizzarle.

Articolo 4

Le azioni e gli strumenti informativi e pubblicitari comprendono, oltre alla descrizione del progetto, i seguenti elementi:

- a) una spiegazione, per mezzo della seguente menzione o di altra espressione equivalente, del ruolo che la Comunità svolge tramite il Fondo di coesione:
«Questo progetto contribuisce a ridurre le differenze economiche e sociali fra i cittadini dell'Unione europea.»;
- b) la bandiera europea, in conformità delle norme grafiche indicate nell'allegato, accompagnata dalla seguente menzione o da altra espressione equivalente:
«Questo progetto è cofinanziato dall'Unione europea».

Articolo 5

Le autorità responsabili comunicano alla Commissione tutte le informazioni necessarie per la preparazione della relazione annuale prevista all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1164/94.

⁽¹⁾ GU L 130 del 25.5.1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1265/1999 (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 62).

⁽²⁾ GU L 188 del 27.7.1996, pag. 47.

⁽³⁾ GU L 130 del 31.5.2000, pag. 30.

CAPITOLO II

MISURE INFORMATIVE E PUBBLICITARIE

SEZIONE 1

Misure obbligatorie

Articolo 6

Le misure di cui agli articoli 7 e 8 sono adottate durante la realizzazione dei progetti.

Articolo 7

1. Dopo la decisione della Commissione sul cofinanziamento del progetto, i mezzi di comunicazione di massa (stampa, radio, televisione) vengono sensibilizzati e informati del suo avvio, delle fasi principali dell'esecuzione e della sua conclusione con le modalità più opportune, in particolare tramite incontri stampa, comunicati stampa e qualsiasi altro mezzo utile.

Se il costo globale del progetto è inferiore a 50 milioni di EUR, gli incontri stampa di cui al paragrafo 1 non sono obbligatori.

Ove necessario, l'autorità responsabile decide in merito all'organizzazione di tali incontri a seconda dell'importanza e dell'impatto del progetto.

2. Una documentazione sul progetto è messa a disposizione dei mezzi di comunicazione di massa e degli interessati.

Articolo 8

1. I cartelli sono installati sui luoghi di realizzazione dei progetti durante i lavori.

Nel caso di infrastrutture accessibili al pubblico, i cartelli sono sostituiti da targhe commemorative entro sei mesi dalla fine dei lavori.

2. Se un progetto beneficia di un finanziamento del Fondo di coesione, viene posto un cartello o una targa commemorativa che riporta, oltre alla descrizione del progetto, gli elementi indicati all'articolo 4.

Tali elementi occupano almeno il 25 % del cartello.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° aprile 2004.

SEZIONE 2

Altre misure

Articolo 9

Oltre alle misure indicate agli articoli 7 e 8, le autorità responsabili e i promotori dei progetti possono realizzare altre iniziative al fine di conseguire l'obiettivo della notorietà di cui all'articolo 1, in particolare:

- a) l'installazione di cartelli in luoghi ben visibili;
- b) la produzione di pubblicazioni (opuscoli, pieghevoli, lettere d'informazione, altro) e di video;
- c) la creazione di pagine su Internet.

CAPITOLO III

RUOLO DEI COMITATI DI SORVEGLIANZA

Articolo 10

Nelle riunioni del comitato di sorveglianza interessato, il presidente riferisce dello stato di avanzamento delle misure pubblicitarie e fornisce ai membri del comitato copie dei prodotti realizzati o prove delle azioni intraprese e degli strumenti pubblicitari utilizzati, quali fotografie di cartelli o di avvenimenti.

Articolo 11

Conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 7, il presidente del comitato di sorveglianza, assistito dalla Commissione, informa i mezzi di comunicazione di massa sui lavori del comitato e sull'avanzamento dei progetti di cui esso è responsabile.

CAPITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 12

La decisione 96/455/CE è abrogata.

I riferimenti fatti alla decisione abrogata si intendono come riferimenti al presente regolamento.

Articolo 13

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Per la Commissione

Michel BARNIER

Membro della Commissione

ALLEGATO

Le norme grafiche dettagliate riguardanti la bandiera europea si trovano all'indirizzo:

http://europa.eu.int/abc/symbols/emblem/index_it.htm

Esempio degli elementi essenziali da inserire nelle azioni e negli strumenti informativi e pubblicitari:

	Il presente progetto, cofinanziato dall'Unione europea, contribuisce a ridurre le differenze sociali ed economiche fra i cittadini dell'Unione
---	---